



COMUNE DI SORTINO

DELIBERAZIONE COPIA CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del OGGETTO: *Revoca delibera consiliare n. 25 del 13/05/2014 e s.m.i.*
22/05/2019 *Approvazione nuovi regolamenti comunali per il compostaggio sulla base di schemi tipo emanati dalla Regione.*

L'anno duemiladiciannove giorno ventidue del mese di maggio, alle ore 20,00 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del Comune, alla 1^ convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<u>Consiglieri</u>	<u>Presenti</u>	<u>Consiglieri</u>	<u>Presenti</u>
PARLATO Pia	SI	FERRANTI Sebastiana	SI
CUSTODE Sebastian	SI	BRANCATO Stefania	SI
PALUMBO Maria Rita	SI	ASTUTO Giuseppe	NO
BLANCATO Ivano	SI	CAMMARATA Simona	SI
VINCI Giuseppe	SI		
FAZZINO Sofia	SI		
LA PILA Flavio	SI		
IANNELLO Salvatrice	SI		

Assegnati.....n.12 In carica.....n.12 Assenti...n. 1 Presenti...n.11

Risultano presenti il Sindaco Sig. Vincenzo Parlato e gli Assessori : Dott. Bastante Vincenzo, Avv. Lamesa Sofia, Ing. Cianci Valentina e Sig. Vinci Giuseppe.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede la Sig.ra Parlato Pia, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Scarcella.

La seduta è Pubblica.

Nominati scrutatori i Signori: Cammarata Simona, Iannello Salvatrice e La Pila Flavio

Verbale della seduta del 22.05.2019.

La Presidente passa alla trattazione del punto n. 4 posto all'o.d.g. dell'odierna seduta:

"Revoca delibera consiliare n. 25 del 13/05/2014 e s.m.i. Approvazione nuovi regolamenti comunali per il compostaggio sulla base di schemi tipo emanati dalla Regione".

L'assessore Cianci illustra la proposta oggettivata: *"Buonasera. Il Consiglio Comunale, stasera, viene chiamato a votare l'approvazione di 3 regolamenti sul compostaggio, stilati sulla base di schemi di regolamento emanati dalla Regione. Il nostro Comune, già si trova, attualmente dotato di un regolamento per il compostaggio domestico, approvato con delibera numero 25 del 13 maggio 2014 e successive modifiche e integrazioni; per cui chiediamo la revoca di questa delibera e l'approvazione di un nuovo regolamento di compostaggio comunale, nonché l'approvazione di altri due regolamenti, per il compostaggio di prossimità e per il compostaggio locale. Sicuramente saprete la differenza fra le tipologie di compostaggio e quindi, l'adozione di questi regolamenti, consente a tutte le persone di poter praticare il compostaggio a prescindere dal fatto che abbiano o meno un terreno dove poterlo fare in base, appunto, al fatto di poter avere una compostiera, chiamata di comunità, se è stato istituito un organismo collettivo e quindi segue il regolamento per il compostaggio di comunità, oppure se ad esempio il Comune ha una piccola macchina che consente di fare compostaggio, le persone che vogliono aderire a questa pratica possono recarsi in questo impianto e conferire l'umido. La necessità, anche, di adottare questi particolari regolamenti, soprattutto quello di comunità e quello di prossimità, è dettata dal fatto che, da poco, è uscito un bando della Regione per i finanziamenti per l'acquisto di impianti di compostaggio fino a 130 tonnellate, per effettuare il compostaggio di comunità, oppure 80 tonnellate per effettuare il compostaggio di prossimità. Il regolamento, ripeto, prendono ad esempio gli schemi regionali e poi sono stati calati nella nostra realtà prendendo ad esempio, quindi, il vecchio regolamento, quello attualmente vigente sul compostaggio di domestico ed, in particolare, la riportiamo, caliamo in questi regolamenti soprattutto quello che è la scoutistica, ovvero 15,00 euro a persona per le utenze domestiche; per le utenze non domestiche, invece, il 30% di sconto sulla parte variabile. All'interno dei vari regolamenti, poi, vengono enunciate le varie regole da seguire, nonché le procedure che si devono adottare per poter avviare un impianto di prossimità, o di comunità".*

Chiede ed ottiene la parola la consigliera Ferranti: *" Sul compostaggio, conoscendo la mia sensibilità per quanto riguarda la difesa dell'ambiente, non posso essere che favorevole; è una pratica che dovremmo utilizzare tutti per difendere, appunto, il nostro territorio, per non avere troppi rifiuti buttati in discarica, rifiuti che poi sono delle risorse perché diventano compost, concime per i nostri giardini. Il problema, invece, che io noto su questi regolamenti e le chiedo se li ha stilati anche lei, assessore, se ha aiutato l'ufficio a redigere".*

L'assessore Cianci, riscontra: "Sì, ci siamo seduti, sia con l'ufficio tecnico, che con l'ufficio tributi per cercare di limarlo".

Interviene la Presidente per chiarire che i regolamenti arrivano dalla Regione.

L'assessore Cianci chiarisce: "Quello che abbiamo fatto noi è stato, ad esempio, modificare la scontistica, e mi pare ovvio, nonché i termini per poter aderire al compostaggio in base a quello che, attualmente, fa l'ufficio, come il discorso che la domanda può essere inoltrata entro il 31 ottobre e che poi, nella bollettazione di saldo, verrà riconosciuta la riduzione; in generale è questo, nulla di più".

Continua l'intervento la capogruppo di minoranza, consigliera Ferranti, la quale evidenzia delle criticità in alcuni articoli riguardanti il regolamento per la pratica del compostaggio domestico.

Riscontra l'assessore all'ecologia Cianci, che fornisce chiarimenti in merito. Si apre in aula una lunga discussione, in merito alla proposta oggetto, tra i consiglieri Ferranti, Custode, Palumbo, gli assessori e il Sindaco e si decide di apportare degli emendamenti al regolamento, in quanto regolamenti-tipo emanati dalla Regione. Interviene la Presidente e propone una sospensione per apportare i suddetti emendamenti, attraverso una conferenza dei capigruppo allargata. La Presidente, inoltre, fa presente al consesso che, non essendo pervenuto il parere dei Revisori dei conti relativo al punto successivo "Variazioni di competenza e di cassa al bilancio 2019/2021", è necessario aggiornare la seduta in data che verrà stabilita durante la sospensione. La Presidente alle ore 22.00, pone ai voti la sospensione, di 15 minuti, della seduta. La sospensione della seduta, messa ai voti, viene votata all'unanimità. Alle ore 22.15, alla ripresa dei lavori del Consiglio, il Segretario effettua l'appello nominale.

Presenti n. 11 consiglieri.

Interviene la Presidente, la quale acquisisce dai consiglieri il regolamento comunale per la pratica del compostaggio domestico, emendato durante la sospensione della seduta: "Il regolamento proposto dagli uffici viene modificato all'articolo 10 comma 1, in cui si aggiunge, dopo compostaggio domestico: per la prima volta; poi al comma 3, art. 10, si aggiunge, dopo la riduzione della Tari o Tariffa Puntuale: per chi la presenta per la prima volta; l'articolo 11 invece viene cassato nella parte successiva a (Modello C), fino a Puntuale; l'ultimo comma dell'art. 11, viene così emendato: l'Amministrazione Comunale potrà svolgere degli incontri formativi avvalendosi di associazioni specializzate sull'argomento per sensibilizzare l'utenza alla corretta gestione dei rifiuti urbani. Poi viene modificato l'art. 13, comma 3°: nel caso di sparizione, occultamento, rottura distruzione dovuta a evidente imperizia nell'utilizzo della compostiera all'utente, non verrà data un'altra compostiera in comodato per almeno 5 anni dalla data di consegna; l'articolo 14 rimane così com'è; l'art. 15 viene cassato completamente; il modello di domanda, l'allegato A, viene modificato nella dichiarazione quando si dice: dichiara che il compostaggio verrà effettuato a

proprie cure e spese, vengono, cioè, cassate le tipologie di compostaggio che si vogliono fare; quindi, il tipo di compostaggio, come compostiera, cumulo, concimaia, cassa, compostiera a rivoltamento, vengono cassati".

La Presidente pone in votazione la proposta oggettivata.

Voti favorevoli: Unanimità

La Presidente pone in votazione la proposta oggettivata "Revoca delibera consiliare n. 25 del 13/05/2014 e s.m.i. Approvazione nuovi regolamenti comunali per il compostaggio sulla base di schemi tipo emanati dalla Regione", così come emendati.

Voti favorevoli: Unanimità

La consigliera Fazzino, capogruppo di maggioranza, chiede l'immediata esecutività dell'atto.

La Presidente pone in votazione l'immediata esecutività dell'atto.

Voti favorevoli: Unanimità

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta avente ad oggetto: "Revoca delibera consiliare n. 25 del 13/05/2014 e s.m.i. Approvazione nuovi regolamenti comunali per il compostaggio sulla base di schemi tipo emanati dalla Regione", così come emendati, che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale;

SENTITI gli interventi;

VISTO l'esito della votazione;

VISTO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

VISTO il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

Di Approvare la proposta: "Revoca delibera consiliare n. 25 del 13/05/2014 e s.m.i. Approvazione nuovi regolamenti comunali per il compostaggio sulla base di schemi tipo emanati dalla Regione", così come emendati".

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge

**LA PRESIDENTE
F.TO PIA PARLATO**

**IL CONSIGLIERE A.
F.TO SEBASTIANA FERRANTI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. VINCENZO SCARCELLA**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REVOCA DELIBERA CONSILIARE N.25 DEL 13/05/2014 e s.m.i.

APPROVAZIONE NUOVI REGOLAMENTI COMUNALI PER IL COMPOSTAGGIO"
SULLA BASE DI SCHEMI TIPO EMANATI DALLA REGIONE

L'Assessore all'Ecologia

PREMESSO

- Che la gestione dei rifiuti è una attività politica che impegna fortemente questa Amministrazione per rispettare i principi enunciati nella Legge 8 aprile 2010 n.9 "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati". Tale decreto, in maniera coordinata con le disposizioni del D. Lgs 152/2006 e s.m.i, in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti, ha come obiettivo la disciplina dei rifiuti attraverso lo sviluppo di una serie di azioni , elencate puntualmente all'art.1 del citato decreto, dalla lettera a) alla lettera m) volte a trasformare gli scarti in risorse ed avviare così i principi cardine dell'economia circolare;
- Che il Comune di Sortino in data 14.03.2019 ha regolarmente appaltato il Piano "ARO Sortino-Pantalica all' ATI Consorzio Prosat-Progitec , secondo le prescrizioni tecniche di cui al progetto e delle migliorie tecniche apportate dallo stesso Appaltatore in sede di offerta di gara;
- Che in particolare, tra le varie proposte migliorative, la Ditta ha offerto la fornitura di n.500 compostiere per la pratica del compostaggio domestico ed un impianto meccanizzato per il trattamento locale della frazione organica attraverso la pratica del compostaggio locale;
- Che con atto consiliare n. 57 del 22/09/2014 e succ. modifiche ed integrazioni è stato applicato il Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (I.U.C.)
- Che l'art 183 del Decreto Legislativo n. 152/2006, definisce:
 - a) Che il "compostaggio domestico" è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti da piccole aree verdi (sfalci di erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e dall'attività domestica (scarti di cucina, frutta e vegetali)".
 - b) Che il "compostaggio locale" o "compostaggio di prossimità", è "il compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili, derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, condotto in apparecchiature che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinate esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel Comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e/o nei Comuni confinanti che stipulano una convenzione con il Comune ospitante l'apparecchiatura per poter conferire presso la stessa";
 - c) Che il "compostaggio di comunità" è il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, con l'ausilio di un'attrezzatura con una capacità di trattamento non eccedente le 130 Ton/annue, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.
- Che il compostaggio domestico si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio pubblico di raccolta, ma accumulati dall'utente, nello stesso luogo in cui sono stati prodotti, in apposite compostiere o soluzioni alternative riconosciute nel regolamento specifico;

- Che il compostaggio locale o di prossimità si basa sulla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani che può essere conferita nell'apparecchiatura o direttamente dall'utenza produttrice o attraverso il servizio pubblico di raccolta.
- Che il compostaggio di comunità si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio pubblico di raccolta, ma accumulati da più utenze (domestiche e non) associate in un "organismo collettivo" o altre forme di diritto privato che utilizzano la stessa apparecchiatura per il trattamento della frazione umida;
- Che la messa in atto di queste pratiche virtuose ha come obiettivo principale la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili nonché l'abbattimento dei relativi costi per il trasporto e conferimento;
- Che è interesse di questa Amministrazione dare ai cittadini virtuosi un sistema di agevolazioni che incidano sulla TARI attraverso sconti o applicazione della Tariffa puntuale;

PRESO ATTO

- Che con deliberazione n.252 del 13 luglio 2018 la Giunta della Regione Sicilia ha espresso il proprio apprezzamento per le "Linee Guida destinate ai Comuni per l'adozione di appositi regolamenti per il compostaggio (domestico, locale e di comunità), in conformità alla proposta dell'Assessore regionale per l'Energia e per i Servizi di pubblica utilità, di cui alla nota prot.n. 2880/GAB del 4 luglio 2018 e relativi atti acclusi, elaborati dal Gruppo di Lavoro costituitosi in seno all'attività dell'Ufficio speciale della raccolta differenziata;
- Che con DECRETO 28 marzo 2019 l'Assessorato dell'Energia e Pubblica Utilità ha emesso l'avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in favore di comuni, anche nelle forme associative regolarmente costituite (Ambiti di raccolta ottimali), per il sostegno alle attività di compostaggio dei rifiuti organici, relativo all'azione 6.1.1 "PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse prioritario 6 - Obiettivo specifico 6.1 - "Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità";
- Che al punto 4.3 del predetto bando, è richiesta come documentazione da allegare il numero e la data della delibera di Consiglio Comunale di Approvazione degli schemi di Regolamento di pertinenza previsti in allegato alla DGR n. 252 del 13 luglio 2018 " Linee guida destinate ai comuni per l'adozione di appositi regolamenti comunali per il compostaggio-Apprezzamento;
- Che l'Appaltatore del Servizio Rifiuti ha di fatto offerto l'installazione di un impianto meccanizzato per il trattamento locale della frazione organica (40 tonnellate all'anno);
- Che è interesse di questa Amministrazione riuscire ad implementare il trattamento in loco della frazione organica partecipando all'azione 6.1.1 per abbattere i costi di conferimento e applicare i principi della Direttiva Europea 2008/98/CE ed in particolare l'art.4, che disciplina la gerarchia dei rifiuti e la politica di prevenzione, l'art.11, che fissa l'obiettivo del 50% di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine (da raggiungere entro l'anno 2020) e l'art.16 che stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione del ciclo dei rifiuti;
- Della nota 2402/GAB del 8 marzo 2019, avente ad oggetto "Chiarimenti interpretativi relativamente alle diverse operazioni di compostaggio di prossimità- Atto di indirizzo;

DATO ATTO

- Che il Comune di Sortino risulta fornito di regolamento per il compostaggio domestico, approvato con Delibera di Consiglio n.25 del 13/05/2014 e che risultano censite n. 361 utenze che nel 2018 hanno praticato il compostaggio domestico;
- Che tale pratica può essere praticata solo da quelle persone che hanno a disposizione un terreno o un giardino di pertinenza e che esclude tutti quegli utenti che di fatto non ne dispongono;
- Che il regolamento per il compostaggio domestico, approvato con Delibera di Consiglio n.25 del 13/05/2014 del Comune di Sortino rispetto allo schema tipo emanato dalla Regione in allegato alla DGR n. 252 del 13 luglio 2018 " Linee guida destinate ai comuni per l'adozione di appositi regolamenti comunali per il compostaggio-Apprezzamento", risulta essere carente;
- Che il Comune di Sortino ad oggi risulta sfornito di regolamento disciplinante la pratica del compostaggio locale di prossimità e di comunità;

PRESO ATTO

- Che l'Ente ha stabilito e già riconosce agli utenti che aderiscono alla pratica del compostaggio domestico una riduzione del tributo, come previsto dal Regolamento sul compostaggio n.25 del 13/05/2014 e come modificato dalla deliberazione di Consiglio n. 27 del 30/03/2017 per le utenze non domestiche;

RITENUTO

- Che è interesse di questa Amministrazione promuovere una campagna di sensibilizzazione all'adesione alle pratiche del compostaggio, così come già previsto nel contratto dei servizi relativi al Piano "ARO Sortino-Pantalica";
- Che è interesse di questa Amministrazione coinvolgere un maggior numero di utenti al fine di diffondere tale pratica per la molteplicità di scopi che si possono raggiungere e primo fra tutti, rendere responsabile il cittadino dei propri rifiuti;
- Che è interesse di questa Amministrazione revocare il precedente regolamento sul compostaggio comunale adottato con la Delibera di Consiglio n.25 del 13/05/2014 e s.m.i e presentarne un altro seguendo lo schema tipo emanato dalla Regione, proponendo le medesime riduzioni economiche approvate dal CC con delibera n.25 del 13/05/2014 e come modificato dalla Delibera di Consiglio n.27 del 30/03/2017
- Che è interesse di questa Amministrazione dotarsi di appositi regolamenti per il compostaggio locale e per il compostaggio di comunità, proponendo le medesime riduzioni economiche approvate dal CC con delibera n.25 del 13/05/2014 e come modificato dalla Delibera di Consiglio n.27 del 30/03/2017

VISTI

- Gli schemi di regolamento emanati dalla Regione in allegato alla DGR n. 252 del 13 luglio 2018 " Linee guida destinate ai comuni per l'adozione di appositi regolamenti comunali per il compostaggio-Apprezzamento"
- Il D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.
- Il DGR n.252 del 13/07/2018
- L'OR.EE.LL vigente in Sicilia
- Lo Statuto Comunale

ACQUISITI i pareri:


- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

- 1) La revoca del regolamento regolamento sul compostaggio comunale adottato con la Delibera di Consiglio n.25 del 13/05/2014 e s.m.i
- 2) Di approvare per quanto in premessa il "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO LOCALE (compostaggio di prossimità) costituito da 12 articoli;
- 3) Di approvare per quanto in premessa il "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO di COMUNITÀ costituito da 13 articoli e n. 3 allegati;
- 4) Di approvare per quanto in premessa il "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO costituito da 15 articoli e n. 3 allegati.

Sortino li 07.05.2019

L'Assessore all'Ecologia
Valentina Cianci





COMUNE DI SORTINO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA PRATICA DEL "COMPOSTAGGIO LOCALE" (COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA')**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 22-05-2019

SOMMARIO

Art. 1	Premesse
Art. 2	Definizione
Art. 3	Autorizzazioni
Art. 4	Ubicazione dell'apparecchiatura
Art. 5	Materiali da introdurre nell'apparecchiatura
Art. 6	Materiali da non introdurre nel composto
Art. 7	Descrizione dell'apparecchiatura
Art. 8	Gestione dell'apparecchiatura
Art. 9	Benefici
Art. 10	Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze che praticano compostaggio locale (compostaggio di prossimità)
Art. 11	Revoca riduzione TARI o Tariffa Puntuale
Art. 12	Modalità di rinuncia

Art. 1 Premesse

In conseguenza della decisione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sul metodo di calcolo da utilizzare per la verifica del raggiungimento dell'obiettivo di avvio a riciclaggio dei rifiuti urbani, che ha scelto la seconda tra le quattro metodologie previste nella Decisione 2011/753/EU, il compostaggio locale o di prossimità entra nel report per il raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2 lettera a), della direttiva 2008/98/CE.

Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio dei rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come il compostaggio locale (compostaggio di prossimità).

La finalità dell'applicazione di tale pratica è la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili ed al tempo stesso l'applicazione dei principi della Direttiva Europea 2008/98/CE ed in particolare l'art.4, che disciplina la gerarchia dei rifiuti e la politica di prevenzione, l'art.11, che fissa l'obiettivo del 50% di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine, da raggiungere entro l'anno 2020 e l'art.16, che stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione del ciclo dei rifiuti.

Art. 2 Definizione

Visto, in particolare, l'Art. 183 del D. Lgs.152/2006 il compostaggio locale, anche detto compostaggio di prossimità, è il compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili, derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, condotto in apparecchiature che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinate esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel Comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e/o nei Comuni confinanti che stipulano una convenzione con il Comune ospitante l'apparecchiatura per poter conferire presso la stessa. Questa pratica si basa sulla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani che può essere conferita nell'apparecchiatura o direttamente dall'utenza produttrice o attraverso il servizio pubblico di raccolta.

Art. 3 Autorizzazioni

1. La disciplina per l'autorizzazione delle apparecchiature per il compostaggio locale è definita dal punto 7bis dell'art. 214 del D.lgs 152/2006.
2. Il Comune è il soggetto destinatario della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) prevista dalla normativa per l'installazione delle apparecchiature necessarie allo svolgimento del compostaggio locale, ai sensi dell'art 19 della Legge 241/90 come modificata dalla Legge 7 agosto 2015, n. 124.
3. Il soggetto che intende attivare un'apparecchiatura per il compostaggio locale deve:
 - o nominare un soggetto gestore dell'apparecchiatura il quale deve avere i requisiti di legge.
 - o predisporre un regolamento di gestione dell'apparecchiatura, da consegnare al Comune contestualmente alla SCIA.
 - o acquisire il parere favorevole da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) competente.
4. I soggetti che vorranno usufruire di un sistema di agevolazioni, quali sconti TARI o Tariffa Puntuale da riconoscere da parte del Comune all'utenza conferente o che vorranno ottenere in comodato d'uso le apparecchiature che il Comune sarà in grado di mettere a disposizione nelle modalità e nei tempi che saranno pubblicati, dovranno garantire che il gestore dell'apparecchiatura sia adeguatamente formato, prima dell'inizio dello svolgimento dei propri compiti e abbia partecipato ad un corso erogato o dall'impresa fornitrice dell'apparecchiatura o da Enti competenti nel settore che dovranno rilasciare apposita attestazione.
5. Inoltre, il gestore dell'apparecchiatura dovrà organizzare un'attività di informazione e comunicazione rivolta all'utenza conferente finalizzata a garantire il corretto conferimento della frazione organica nell'apparecchiatura.
6. L'apparecchiatura potrà avere una capacità di trattamento non eccedente le 80 T/annue.

7. E' consentita nel territorio del Comune di Sortino l'attivazione di più apparecchiature, fermo restando il limite di capacità di ciascun sistema che non dovrà superare quello consentito per legge.

8. Il compost prodotto potrà essere utilizzato dal gestore dell'apparecchiatura o da altro soggetto. Non potrà essere destinato alla vendita a meno che non soddisfisi i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.

Art. 4

Ubicazione dell'apparecchiatura

1. L'apparecchiatura dovrà essere ubicata in un'area del territorio comunale, destinatario della segnalazione certificata di inizio attività o del comune convenzionato con lo stesso, individuata nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali (D.lgs n. 42/2004).-

2. L'apparecchiatura potrà essere posizionata all'interno del Centro Comunale di Raccolta, di Isole Ecologiche, di terreni agricoli e demaniali, previo rispetto della normativa prevista per il trattamento dei rifiuti organici in tali strutture e previo adeguamento dello spazio di localizzazione della stessa (allestimento di coperture e tettoie, da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente), al fine di salvaguardare le componenti elettromeccaniche della macchina dagli eventi atmosferici. Nel caso in cui l'apparecchiatura venisse ubicata nei centri comunali di raccolta occorre tenere separata la porzione del centro ove è ubicata l'apparecchiatura.

3. La localizzazione dell'apparecchiatura dovrà essere nota e accessibile affinché il processo sia controllabile da parte degli organi deputati.

Art. 5

Materiali da introdurre nell'apparecchiatura

1. Sono ammessi i rifiuti che consentano la produzione di compost in linea con i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Tali materiali potranno essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti nel regolamento di gestione dell'apparecchiatura, presentato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.

2. I conferimenti diretti (da parte dell'utenza) o indiretti (tramite servizio di raccolta) all'apparecchiatura potranno essere oggetto di verifiche e controlli, finalizzati a verificare il rispetto del regolamento vigente e della tipologia di rifiuti compostabili ammessi.

3. Il conferimento della frazione organica direttamente all'apparecchiatura potrà avvenire o attraverso lo svuotamento del mastello contenente i rifiuti organici non imballati o attraverso il conferimento di sacchetti contenenti i rifiuti organici. I sacchetti ammessi al conferimento della frazione organica saranno unicamente sacchi compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 (art.182-ter D.Lgs 152/2006 e ss.mm. e ii.).

Art. 6

Materiali da non introdurre nell'apparecchiatura

Tutto ciò non disciplinato nell'art. 5 è automaticamente escluso dal conferimento nelle apparecchiature di compostaggio locale.

Art. 7

Descrizione dell'apparecchiatura

Per la pratica del compostaggio locale o di prossimità si possono utilizzare apparecchiature statiche ed elettromeccaniche adatte allo scopo di produrre compost da rifiuti urbani e che rispettino la normativa vigente.

Art. 8 **Gestione dell'apparecchiatura**

1. L'apparecchiatura dovrà essere gestita da personale esperto, appositamente formato, dotato di apposito attestato, rilasciato da Enti e/o Istituti competenti nel Settore.
2. Il gestore dell'apparecchiatura sarà individuato dal responsabile del Settore Rifiuti del Comune, nel caso il responsabile dell'installazione dell'apparecchiatura sia l'amministrazione comunale, o dell'Azienda del Comune che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti, o dal titolare dell'utenza che intende attivare tale pratica.
3. In ogni caso la nomina del gestore e l'accettazione dell'incarico dovranno risultare da un atto scritto e comunicato alla SRR territorialmente competente che a sua volta ne darà comunicazione all'Amministrazione regionale competente.
4. Il gestore dell'apparecchiatura ha l'obbligo di:
 - sovrintendere al corretto funzionamento della macchina;
 - monitorare i seguenti parametri del processo di compostaggio: a) temperatura b) umidità c) ph d) frazioni estranee;
 - provvedere alla gestione del biofiltro;
 - controllare le caratteristiche del compost prodotto;
 - attivare i necessari processi per garantire lo smaltimento del compost fuori specifica che dovesse formarsi;
 - rispettare il regolamento di gestione dell'apparecchiatura presentato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento;
 - comunicare alle utenze conferenti, al gestore del servizio di raccolta e al Comune eventuali interruzioni del funzionamento dell'apparecchiatura dovuta a manutenzioni, rotture o altre motivazioni;
 - garantire che l'accesso agli utenti che vorranno conferire direttamente nell'apparecchiatura avvenga secondo gli orari e i giorni previsti nel regolamento di gestione dell'apparecchiatura presentato, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento
 - vigilare che la sostanza organica venga conferita nell'apparecchiatura in sacchetti compostabili certificati, come definito nell'art. 5 del presente regolamento, che il rifiuto conferito rispetti la composizione prevista negli articoli 5 e 6 del presente regolamento e che venga garantito il corretto bilanciamento tra materiale organico e strutturante.
5. Il conduttore dell'apparecchiatura dovrà garantire che il rifiuto organico venga conferito nell'apparecchiatura da parte delle utenze nel rispetto delle istruzioni impartite nelle campagne d'informazione.
6. Il gestore dell'apparecchiatura, al fine di consentire al Comune il riconoscimento delle riduzioni della TARI o della Tariffa Puntuale agli utenti che effettuano i conferimenti del rifiuto organico in modo diretto presso l'apparecchiatura, dovrà dotarsi di un registro in formato elettronico che consenta di:
 - identificare e registrare gli utenti conferenti;
 - registrare quantità o numero dei conferimenti effettuati per utenza;
1. Se il soggetto gestore dell'apparecchiatura coincide con il soggetto gestore del servizio di raccolta sarà sua cura indicare il numero di utenze conferenti ed i quantitativi di rifiuto organico conferito nei giorni previsti, mantenendo un registro elettronico da cui si possano evincere questi dati.
2. Il registro dovrà inoltre permettere il monitoraggio della sostanza organica conferita, del compost prodotto, degli scarti e del compost fuori specifica.
3. Il compost fuori specifica e gli scarti saranno consegnati all'Azienda delegata che effettua il servizio di gestione dei rifiuti.
4. Il Comune può dare in gestione la compostiera ad associazioni, cooperative, professionisti qualificati che dimostrino di avere esperienza nel settore ambientale e/o nel settore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 9 **Benefici**

1. Le utenze che conferiscono direttamente il rifiuto organico presso l'apparecchiatura di compostaggio locale senza soluzione di continuità, verificata dal conduttore dell'apparecchiatura, possono richiedere la riduzione tariffaria, secondo le procedure previste nell'art. 10 del presente regolamento. La riduzione tariffaria

è definita in sede di prima approvazione come segue e può essere modificata annualmente contestualmente all'approvazione del piano economico finanziario e alla definizione della TARI o della Tariffa puntuale:

- a) Utenze domestiche: € 15,00 per componente nucleo familiare;
- b) Utenze non domestiche: 30% sulla parte variabile della tariffa.

Art. 10

Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze che conferiscono la frazione organica direttamente nell'apparecchiatura di compostaggio locale (compostaggio di prossimità)

1. Per poter ottenere la riduzione TARI o Tariffa Puntuale, l'utenza deve presentare al Comune di Sortino, l'apposita istanza con autocertificazione, contenente le seguenti dichiarazioni:
 - a) essere residente nel Comune di Sortino;
 - b) dichiarare di conferire direttamente e continuativamente il proprio rifiuto organico presso l'apparecchiatura di compostaggio locale localizzata..... (specificando l'ubicazione dell'apparecchiatura di conferimento)
 - c) non avere insoluti pregressi in termini di TARI/ Servizio Idrico Integrato;
 - d) impegnarsi a proseguire con continuità il compostaggio locale secondo le modalità previste dall'apposito regolamento e coerentemente alle indicazioni ricevute dalla campagna di comunicazione attivata;
 - e) impegnarsi a rispettare le regole per la selezione delle componenti della sostanza organica da avviare al conferimento nell'apparecchiatura di compostaggio locale prevista;
 - f) conoscere ed accettare tutte le norme del presente regolamento per l'utilizzo dell'apparecchiatura di compostaggio locale, acquisizione e revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale;
2. Acquisita l'istanza, il responsabile dell'Ufficio Tributi, verificato il possesso dei requisiti previsti, provvederà ad applicare all'utenza richiedente lo sgravio fiscale sul ruolo TARI o Tariffa Puntuale a partire dalla data di presentazione dell'istanza, mediante riduzione da applicare, nella bollettazione di saldo, nella misura stabilita al precedente articolo 9.
3. La suddetta documentazione verrà conservata agli atti dell'Ufficio Tributi, quale unico documento regolante l'attribuzione dell'agevolazione tariffaria necessaria per la realizzazione dei controlli.
4. L'istanza di cui al comma 1 può pervenire da uno qualunque dei membri del nucleo familiare, a condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del familiare iscritto a ruolo TARI o Tariffa Puntuale.

Art. 11

Revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale

1. L'effettuazione in modo improprio dei conferimenti diretti presso l'apparecchiatura di compostaggio locale o, comunque, difforme dalle modalità e/o dalle condizioni previste nel presente regolamento o successivamente impartite dal Comune, da parte dell'utente a seguito di segnalazione del gestore, comporta l'immediata revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale. Per ottenere nuovamente la concessione della riduzione TARI o Tariffa Puntuale, l'utente a cui è stata revocata, dovrà presentare nuova istanza con valore dall'anno successivo a quello della revoca.
2. Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno notificate mediante notifica di copia del verbale all'utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie motivazioni scritte al Comune. In caso di mancato ricorso la revoca sarà immediatamente esecutiva.
3. L'effettuazione in modo improprio del compostaggio di comunità o, comunque, difforme dalle modalità e/o condizioni previste nel presente regolamento o successivamente impartite dal Comune, comporta altresì l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a € 100,00 per la prima infrazione e pari a € 300,00 per le successive, con un massimo di € 800,00, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2.

Art. 12
Modalità di rinuncia

Il richiedente che intende cessare di conferire direttamente il rifiuto organico prodotto all'apparecchiatura di compostaggio locale deve darne la preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento mediante apposito modello di rinuncia. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dalla data di cessazione della pratica di compostaggio locale. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione nella lista di carico suppletiva del medesimo anno o in quella principale dell'anno successivo.



COMUNE DI SORTINO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DI COMUNITA'**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 22-05-2019

SOMMARIO

Art. 1	Premesse
Art. 2	Definizione
Art. 3	Soggetti interessati
Art. 4	Autorizzazioni
Art. 5	Ubicazione dell'apparecchiatura
Art. 6	Materiali da introdurre nell'apparecchiatura
Art. 7	Materiali da non introdurre nell'apparecchiatura
Art. 8	Descrizione dell'apparecchiatura
Art. 9	Gestione dell'apparecchiatura
Art. 10	Benefici
Art. 11	Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze praticano il compostaggio di comunità
Art. 12	Accertamento della regolarità del compostaggio di comunità e revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale
Art. 13	Modalità di rinuncia

Allegato 1 Regolamento del Ministero dell' Ambiente, pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017

Allegato 1b Regolamento del Ministero dell' Ambiente, pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017

Allegato 2 I contenuti minimi del Regolamento di gestione dell'apparecchiatura G.U.R. I n.45 del 23-02-2017

Art.1 Premesse

In conseguenza della decisione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sul metodo di calcolo da utilizzare per la verifica del raggiungimento dell'obiettivo di avvio a riciclaggio dei rifiuti urbani, scelto tra le quattro metodologie previste nella Decisione 2011/753/EU, il compostaggio di comunità entra nel report per il raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2 lettera a), della direttiva 2008/98/CE.

Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio dei rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come il compostaggio di comunità.

La finalità dell'applicazione di tale pratica è la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili ed al tempo stesso l'applicazione dei principi della Direttiva Europea 2008/98/CE ed in particolare l'art.4, che disciplina la gerarchia dei rifiuti e la politica di prevenzione, l'art.11, che fissa l'obiettivo del 50% di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine, da raggiungere entro l'anno 2020 e l'art.16, che stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione del ciclo dei rifiuti.

Art.2 Definizione

Visto, in particolare, l'Art. 183 del D.Lgs. 152/2006 per Compostaggio di comunità si intende il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, con l'ausilio di un'attrezzatura con una capacità di trattamento non eccedente le 130 Ton/annue, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

Art.3 Soggetti interessati

Soggetti interessati del presente regolamento sono soggetti privati che intendono praticare il compostaggio di comunità secondo le modalità previste dal presente regolamento e che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta pubblica i rifiuti organici prodotti.

I soggetti possono essere utenze domestiche e non domestiche commerciali ed esercizi pubblici di fioraio, frutta e verdura, bar e ristoranti, che danno origine a rifiuti organici o a materiali compostabili, di cui al successivo articolo 6, associate in un "organismo collettivo".

Tale organismo può essere:

- un Condominio;
- un'Associazione;
- un Consorzio;
- una Società non Industriale;

ovvero altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere un'attività di compostaggio di comunità.

Il Comune territorialmente competente può essere socio dell'organismo collettivo.

Art.4 Autorizzazioni

1. L'attività del compostaggio di comunità, come definito al precedente art. 2, potrà essere effettuata da ogni utenza, purchè l'organismo collettivo a cui essa appartiene, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, abbia provveduto a:

a. approvare l'installazione dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità e adottare il regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio di comunità,

- b. effettuare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle disposizioni previste all'articolo 3 del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017 e/o sia stato autorizzato allo svolgimento di detta pratica ai sensi della normativa vigente,
- c. dotarsi di un soggetto Responsabile e di un soggetto Conduttore.
2. Per gli organismi collettivi che utilizzano un'apparecchiatura con capacità di trattamento complessiva di rifiuti annui inferiore ad una tonnellata non è prevista la figura del Conduttore.
3. L'attività di compostaggio di comunità può essere intrapresa dall'organismo collettivo previo invio di Segnalazione Certificata di inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art 19 della legge 7 Agosto 1990, n.241, da parte del Responsabile dell'organismo collettivo al Comune di Sortino in cui si prevede l'installazione della apparecchiatura da utilizzare per il compostaggio di comunità. Il Comune comunicherà l'avvenuta segnalazione dell'inizio del compostaggio di comunità all'azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani che provvederà a sospendere il servizio di ritiro della frazione organica prodotta dalle utenze appartenenti all'organismo collettivo.
4. La SCIA dovrà essere redatta utilizzando il modulo previsto nell'art. 3 e nell'allegato 1 del DM 266/2016, pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017, per il compostaggio di comunità svolto con apparecchiature con capacità superiori a 1 tonnellata, e il modulo previsto nell'art. 10 e nell'allegato 1B del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017, per il compostaggio di comunità svolto con apparecchiature con capacità fino ad 1 tonnellata.
5. La SCIA, cui andranno allegati i documenti previsti dalla norma sopra citata, dovrà essere trasmessa tramite raccomandata con avviso di ricevimento, P.E.C. o consegna a mano presso il protocollo del Comune.
6. I soggetti appartenenti all'organismo collettivo che presenta la SCIA si impegnano al rispetto di quanto previsto nel Piano di utilizzo del Compost e del Regolamento dell'attività di compostaggio di comunità, che andranno allegati alla SCIA. I contenuti minimi del Regolamento dell'attività di compostaggio di comunità sono indicati nell'Allegato 2 del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017.
7. Le variazioni in corso di esercizio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità devono essere trasmesse al Comune territorialmente competente nelle stesse forme di cui al comma 5 del presente articolo.
8. Il Compost prodotto attraverso il compostaggio di comunità svolto dall'organismo collettivo che ha presentato SCIA dovrà essere utilizzato secondo quanto previsto nel Piano di Utilizzo approvato.

Art.5

Ubicazione dell'apparecchiatura

1. L'apparecchiatura deve essere ubicata in aree che sono nella disponibilità giuridica dell'organismo collettivo e in ogni caso nelle immediate vicinanze delle utenze conferenti o al massimo entro un chilometro di distanza dalle stesse. Il conferimento del rifiuto organico all'attività di compostaggio di comunità deve essere effettuato autonomamente e direttamente dalle utenze conferenti.
2. L'apparecchiatura può essere ubicata in terreni agricoli e demaniali; la sua localizzazione deve essere nota, accessibile e verificabile da parte degli organi di controllo.

Art.6

Materiali da introdurre nell'apparecchiatura

1. Sono materiali compostabili ammissibili nell'apparecchiatura di compostaggio di comunità quelli previsti dall'allegato 3 del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017 ovvero:
- i rifiuti biodegradabili di cucine e mense (ad esempio bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina, pane rafferma o ammuffito, bucce di agrumi, fondi di caffè, filtri di tè, cenere);
 - rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (ad esempio fiori recisi appassiti; foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci d'erba, rametti, trucioli, cortecce e potature, pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo);
 - segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci;
 - scarti di cortecchia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati;
 - materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell'apparecchiatura;
 - imballaggi in carta e cartone;
 - imballaggi in legno;

- carta e cartone non imbevuti di detersivi o prodotti chimici in genere- comunque in piccola quantità.
2. Avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi sono da compostare in piccola quantità; in particolar modo carne e pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come ratti e insetti. Per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari, ne è ammesso l'utilizzo solo se non provoca la diffusione di cattivi odori e/o la proliferazione di insetti e roditori.
 3. I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci e gli imballaggi in legno sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare.
 4. Sono esclusi i rifiuti di carta e cartone contenuti inchiostro.
 5. I rifiuti di carta, cartone e imballaggi in legno sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e non superano il 20 per cento del totale dei rifiuti immessi nell'apparecchiatura.
 6. Nelle apparecchiature sono, inoltre, ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm."
 7. I materiali compostabili potranno essere conferiti secondo il calendario dei giorni e degli orari previsto nel Regolamento del compostaggio di comunità presentato contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività.
 8. I conferimenti dei materiali compostabili all'interno dell'apparecchiatura dovranno essere effettuati direttamente dall'utenza produttrice e potranno avvenire o attraverso lo svuotamento del mastello contenente i rifiuti compostabili non imballati o attraverso il loro conferimento in sacchetti. I sacchetti ammessi al conferimento della frazione organica compostabile saranno unicamente sacchi compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 (art.182-ter D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii) .

Art.7

Materiali da non introdurre nell'apparecchiatura

Materiale da non compostare

- Plastica, gomma, materiali sintetici;
- Vetro e ceramica;
- Riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata;
- Legno trattato e/o verniciato;
- Farmaci e antiparassitari;
- Pile esauste;
- Prodotti chimici;
- qualunque altro scarto che non sia citato agli articoli 6 e 7, che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

Art.8

Descrizione dell'apparecchiatura

1. Nello stesso Comune è consentita l'autorizzazione di più apparecchiature, fermo restando il limite di capacità di ciascun sistema, che non dovrà superare quello consentito per legge.
2. L'attrezzatura impiegata può avere una capacità di trattamento non eccedente le 130 Ton/annue.
3. Per la pratica del compostaggio di comunità si possono utilizzare tutte le apparecchiature adatte allo scopo di produrre compost da rifiuti urbani e che rispettino la normativa vigente.
4. Le apparecchiature sono classificate secondo la seguente Tabella

Taglie	T/anno massime trattate	Denominazione taglia apparecchiatura
T1	10	PICCOLA
T2	60	MEDIA
T3	130	GRANDE

5. I quantitativi riportati nella Tabella sono comprensivi dello strutturante.
6. Per la taglia piccola (T1) l'apparecchiatura utilizzabile può essere di tipo statico o elettromeccanico; per la taglia media (T2) e grande (T3) l'apparecchiatura utilizzabile deve essere di tipo elettromeccanico.

Art. 9 **Gestione dell'apparecchiatura**

1. L'attività di compostaggio di comunità deve essere esercitata secondo le modalità operative indicate nell'allegato 4, parte A del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017 e deve rispettare i parametri di cui all'allegato 4, parte B del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017.
2. Il compost in uscita dal processo di compostaggio deve rispettare i parametri dell'allegato 6 del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017.
3. L'organismo collettivo dovrà nominare un "Responsabile dell'apparecchiatura", che dovrà, prima dell'inizio dello svolgimento dei propri compiti, partecipare ad un corso di formazione, erogato da enti o istituti competenti o dallo stesso fornitore dell'apparecchiatura, per l'ottenimento di apposito attestato.
4. Il Responsabile dell'organismo collettivo è incaricato di:
- a. dimostrare il possesso dell'autorizzazione rilasciata all'organismo collettivo;
 - b. comunicare eventuali variazioni rispetto alle modalità di svolgimento della pratica previste nell'autorizzazione rilasciata;
 - c. comunicare anomalie nel processo di compostaggio e nell'apparecchiatura utilizzata al Comune o all'azienda delegata;
 - d. comunicare entro il 31 dicembre dell'anno corrente l'eventuale cessazione dell'attività di compostaggio di comunità;
 - e. presentare l'istanza per il riconoscimento delle riduzioni della TARI o Tariffa Puntuale alle utenze conferenti del raggruppamento.
5. Per organismi collettivi con produzione di rifiuto organico superiore a 1 tonnellata annua, l'apparecchiatura utilizzata nel compostaggio di comunità dovrà essere gestita da un "Conduttore" qualificato, individuato dall'organismo collettivo. Per le apparecchiature di taglia media (T2) e grande (T3) il conduttore dovrà essere munito di un'attestazione di frequenza ad un corso di formazione, erogato da enti o istituti competenti o dallo stesso fornitore dell'apparecchiatura, per l'ottenimento di qualifica di conduttore.
6. Il Conduttore dell'organismo collettivo è incaricato di:
- a. assicurare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata nel compostaggio di comunità;
 - b. garantire che l'accesso all'apparecchiatura sia riservato alle sole utenze conferenti e avvenga negli orari e con le modalità codificate nell'apposito regolamento;
 - c. garantire che i conferimenti siano quelli previsti per il compostaggio di comunità e avvengano secondo quanto previsto nell'articolo 6 del presente regolamento
 - d. provvedere al corretto bilanciamento fra rifiuti organici e strutturante;
 - e. provvedere alla gestione del biofiltro;
 - f. provvedere alla verifica del compost prodotto provvedendo anche alla consegna dello stesso alle utenze conferenti in base al piano di utilizzo;
 - g. tenere costantemente sotto controllo i seguenti parametri del processo: a) temperatura b) umidità c) ph d) frazioni
 - h. garantire il corretto esercizio dell'attività di compostaggio;
 - i. effettuare comunicazioni al responsabile, in caso di eventuali sospensioni del funzionamento dell'apparecchiatura e/o di produzione di compost fuori specifica.
7. In caso di dimissioni o impedimenti le funzioni del conduttore saranno svolte dal responsabile dell'apparecchiatura per un periodo non superiore ad un mese. Entro tale termine il responsabile dovrà individuare un altro Conduttore.
8. La nomina del Conduttore e l'accettazione dell'incarico dovranno risultare da un atto scritto e tale atto andrà comunicato al comune territorialmente competente che a sua volta ne darà comunicazione all'Azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
9. I Conduttori di apparecchiature di taglia media (T2) e grande (T3) dovranno conservare in un apposito registro, anche elettronico, i dati relativi ai quantitativi dei rifiuti conferiti nell'apparecchiatura, del compost e degli scarti prodotti e del compost fuori specifica.

10. Il compost fuori specifica e gli scarti saranno consegnati all'Azienda delegata che effettua il Servizio di gestione dei rifiuti, previa comunicazione al Comune, anche ai fini del conguaglio della riduzione di cui al successivo articolo 10.

Art.10 Benefici

1. Il Comune riconosce a tutte le utenze conferenti degli organismi collettivi autorizzati al compostaggio di comunità, che svolgono correttamente e continuativamente la pratica, una riduzione della TARI o Tariffa Puntuale. Per poter usufruire della riduzione, le utenze devono essere in regola con i pagamenti pregressi in termini di TARI e Servizio Idrico Integrato. L'entità della riduzione viene definita come segue e può essere modificata annualmente contestualmente all'approvazione del piano economico finanziario e alla definizione della TARI o della Tariffa puntuale:

- a) Utenze domestiche: € 15,00 per componente nucleo familiare;
- b) Utenze non domestiche: 30% sulla parte variabile della tariffa.

2. Ai fini dell'ottenimento della riduzione della TARI o Tariffa Puntuale alle utenze conferenti, entro il 31 gennaio di ogni anno il Responsabile dell'organismo collettivo e dell'apparecchiatura comunica al Comune le quantità in peso, relative all'anno solare precedente:

- a. dei rifiuti conferiti;
- b. del compost prodotto;
- c. degli scarti;
- d. del compost fuori specifica.

3. Per le apparecchiature di taglia piccola (con capacità di trattamento inferiore alle 10 tonnellate/anno) e per le attività di compostaggio di comunità con quantità complessiva di rifiuti annui conferiti inferiori a una tonnellata, la dichiarazione di cui al punto 2 del presente articolo è effettuata sulla base di una stima ottenuta moltiplicando il numero dei componenti delle utenze conferenti per la quota media di rifiuto organico presente nel rifiuto urbano. In assenza di dati puntuali relativi alla produzione pro-capite di frazione organica, il valore di frazione organica è considerato pari a 120 kg/abitante anno.

4. Per le attività di compostaggio di comunità con quantità complessiva di rifiuti annui conferiti inferiori a una tonnellata la dichiarazione di cui al punto 2 del presente articolo è effettuata dalle singole utenze in modo congiunto.

5. Il Responsabile dell'organismo collettivo che attua il compostaggio di comunità provvederà a comunicare al comune di Sortino i nominativi degli utenti residenti che aderiscono all'iniziativa senza soluzione di continuità in modo da consentirgli di usufruire degli sgravi TARI o Tariffa Puntuale previsti.

Art. 11

Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze che praticano il compostaggio di comunità

1. Acquisita la comunicazione di cui al precedente articolo, comma 5, il responsabile dell'Ufficio Tributi, anche mediante sopralluoghi di verifica a campione, provvederà ad applicare lo sgravio fiscale sul ruolo TARI o Tariffa Puntuale a partire dalla data di presentazione dell'istanza, mediante riduzione da applicare, nella bollettazione di saldo.

2. La suddetta documentazione verrà conservata agli atti dell'Ufficio Tributi, quale unico documento regolante l'attribuzione dell'agevolazione tributaria, necessaria per la realizzazione dei controlli.

Art.12

Accertamento della regolarità del compostaggio di comunità e revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale

1. L'organismo collettivo è tenuto a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, che provvederà alla

verifica della localizzazione della struttura di compostaggio e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio della frazione umida e verde, comunicando data e orari indicativi del sopralluogo.

2. Qualora, nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale attività venga realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento, l'apparecchiatura verrà fermata e la relativa riduzione TARI o Tariffa Puntuale per i componenti dell'organismo collettivo potrà essere revocata, dietro verbale redatto dal personale incaricato ai controlli e con successiva comunicazione dell'Ufficio Tributi. Per ottenere nuovamente la possibilità di utilizzare l'apparecchiatura e la concessione della riduzione TARI o Tariffa Puntuale per gli utenti facenti parte dell'organismo collettivo, tale organismo dovrà attendere il nulla osta del comune di Sortino, presentando nuova istanza con valore dall'anno successivo a quello della revoca.

3. L'effettuazione in modo improprio del compostaggio di comunità o, comunque, difforme dalle modalità e/o condizioni previste nel presente regolamento o successivamente impartite dal Comune, comporta altresì l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a € 100,00 per la prima infrazione e pari a € 300,00 per le successive, con un massimo di € 800,00, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2.

4. Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno notificate mediante notifica di copia del verbale all'utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie motivazioni scritte al Comune. In caso di mancato ricorso la sanzione verrà automaticamente comminata.

Art.13 **Modalità di rinuncia**

1. Il richiedente che intende cessare la pratica di compostaggio di comunità è tenuto a dare la preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento mediante apposito modello di rinuncia. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dalla data di cessazione della pratica di compostaggio.

2. L'organismo collettivo che intende cessare la messa in servizio dell'apparecchiatura dovrà comunicarlo tempestivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, P.E.C. o consegna a mano presso il protocollo del comune di Sortino. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione nella lista di carico suppletiva del medesimo anno o in quella principale dell'anno successivo.

(Articolo 3)

Modulo per la segnalazione di messa in esercizio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità con capacità di trattamento superiore a 1 tonnellata

Il/la sottoscritt..... (cognome e nome) nato a.....residente in.....via....., n....., cod. fiscale n....., in qualità di rappresentante legale dell'organismo collettivo (denominazione....., tipologia (es. condomini, cooperative, associazioni, consorzi o altre forme associative, comuni, società, altro)....., con sede in....., ai sensi dell'art. 19 del legge 7 agosto 1990, n. 241, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto,

SEGNALA

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, darà avvio, presso..... (indicare indirizzo), all'attività di compostaggio di comunità per n.... (indicare numero utenze) utenze conferenti. Viene individuato come conduttore dell'apparecchiatura (da non compilare nel caso di conduttore diverso da responsabile):..... (cognome e nome) nato a..... il....., residente in.....via....., n....., cod. fiscale n.....,

Si allegano alla presente:

la relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:

- l'indicazione della capacità di trattamento complessiva, la tipologia, il modello e le caratteristiche dell'apparecchiatura utilizzata,
- il piano di utilizzo del compost prodotto indicante quantità, impieghi e le aree di destinazione.

il documento attestante l'approvazione dell'installazione dell'apparecchiatura da parte dell'organismo collettivo;

l'accettazione dell'incarico di conduttore;

l'attestato di partecipazione al corso di formazione del conduttore;

regolamento dell'attività di compostaggio di comunità approvato dall'organismo collettivo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

la dichiarazione di idoneità dell'apparecchiatura alla produzione e dell'ammendante compostato verde, ai sensi ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.75 in materia di fertilizzanti;

l'elenco delle utenze conferenti con indicazione del numero di componenti per ciascuna utenza se domestica o della tipologia di attività di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 se non domestica;

la copia del titolo di disponibilità giuridica dell'apparecchiatura e dell'area ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto di cui all'articolo 180, comma 1-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Luogo e data,

Firma

(Articolo 10)

Modulo per la dichiarazione di messa in esercizio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità con capacità minore di 1 tonnellata annua.

Il/la sottoscritt..... (cognome e nome) nato a..... residente in via
..... n., cod. fiscale n....., n. utenza
..... e Il sottoscritt..... (cognome e nome) nato a..... residente in
..... via n., cod. fiscale
n.....

(aggiungere altre eventuali utenze)

ai sensi ai sensi dell'art. 19 del legge 7 agosto 1990, n. 241, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto,

SEGNALANO

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 trascorsi 30 giorni dalla data di spedizione della presente comunicazione, daranno avvio, presso (indicare indirizzo), all'attività di compostaggio di comunità.

Si allegano alla presente:

- il piano di utilizzo del compost prodotto indicante quantità, impieghi e le aree di destinazione.
- numero di componenti per ciascuna utenza se domestica o della tipologia di attività di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 se non domestica;
- la copia del titolo di disponibilità giuridica dell'apparecchiatura e dell'area ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto di cui all'articolo 180, comma 1-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Luogo e data,

Firma

Contenuti minimi del regolamento dell'attività di compostaggio di comunità ai sensi del decreto di cui all'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione dell'attività di compostaggio di comunità ai sensi del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2 - FINALITÀ

Il compostaggio di comunità è una forma di valorizzazione e riciclaggio della frazione organica dei rifiuti urbani finalizzata alla riduzione degli impatti sull'ambiente e sulla salute umana.

ART. 3 - ACCESSO

I soggetti autorizzati al conferimento presso l'apparecchiatura sono esclusivamente le utenze conferenti. L'accesso all'area avviene negli orari stabili all'articolo 5 ed in presenza (opzionale) del conduttore o mediante chiave meccanica o elettronica.

ART. 4 – QUANTITÀ CONFERIBILE

Al fine di consentire il corretto funzionamento i rifiuti organici conferiti devono essere compatibili in qualità e quantità al numero delle utenze conferenti.

ART. 5 - ORARI DI APERTURA E GESTIONE

L'accesso all'apparecchiatura avviene dalle orealle ore....

I rifiuti organici sono conferiti, senza alcun involucro o in sacchetti compostabili. Le utenze conferenti prestano la maggiore cura possibile nell'atto del conferimento in termini di pulizia e decoro.

ART. 6 - RIFIUTI E MATERIALI AMMESSI

Sono ammessi i seguenti rifiuti biodegradabili:

- rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20 01 08);
- rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (20 02 01);
- segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05);
- scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati (03 03 01);
- materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell'apparecchiatura (15 02 03);
- imballaggi in carta e cartone (15 01 01);
- imballaggi in legno (15 01 03);
- carta e cartone (20 01 01).

I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05) e gli imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare.

Sono esclusi i rifiuti di carta (20 01 01) e cartone (15 01 01) contenti inchiostro.

I rifiuti di carta (20 01 01), cartone (15 01 01) e imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e non superano il 20 per cento del totale dei rifiuti immessi nell'apparecchiatura.

Sono, inoltre, ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm.

ART. 7 – DIVIETI

Nell'apparecchiatura è vietato:

- a. l'accesso, al di fuori degli orari di apertura indicati;
- b. asportare materiale di qualsiasi tipo precedentemente conferito;
- c. la consegna di rifiuti e materiali diversi da quelli indicati all'art. 6;
- d. il deposito dei rifiuti con modalità diverse da quelle individuate dal conduttore.

ART. 8 – OBBLIGHI DELLE UTENZE CONFERENTI

Le utenze conferenti sono obbligate a rispettare tutte le norme del presente regolamento, le istruzioni impartite dal conduttore dell'apparecchiatura.

ART. 9 – OBBLIGHI DEL CONDUTTORE DELL'APPARECCHIATURA

Il conduttore dell'apparecchiatura ha l'obbligo di sovrintendere al corretto funzionamento dell'attività di compostaggio, ai sensi del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare:

- garantire che l'accesso all'apparecchiatura sia riservato alle sole utenze conferenti,
- garantire che i conferimenti siano quelli previsti per il compostaggio di comunità,
- provvedere al corretto bilanciamento fra rifiuti organici e strutturante,
- provvedere alla gestione del biofiltro,
- provvedere alla verifica delle caratteristiche del compost prodotto,
- provvedere al rilascio del compost prodotto alle utenze conferenti in base al piano di utilizzo,
- tenere un registro, per le apparecchiature di taglia T2 e T3, anche in formato elettronico, dei rifiuti conferiti, del compost prodotto, degli scarti e del compost fuori dalle specifiche,
- effettuare comunicazioni al responsabile, in caso di eventuali sospensioni del funzionamento dell'apparecchiatura e/o di produzione di compost fuori specifiche. Il responsabile comunica tali anomalie al comune o all'azienda delegata che effettua il servizio di gestione rifiuti.

ART. 10 – PIANO DI UTILIZZO DEL COMPOST PRODOTTO

Le utenze conferenti sono obbligate a rispettare le disposizioni contenute nel piano di utilizzo allegato al presente regolamento.

ART. 11 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, composto da n. 11 articoli, entra in vigore contestualmente all'avvio dell'apparecchiatura.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme ed i regolamenti comunali, nonché, la normativa vigente in materia di rifiuti.



COMUNE DI SORTINO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO**


EMENDATO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 22/05/2019



SOMMARIO

Art. 1	Premesse
Art. 2	Oggetto e finalità del Regolamento
Art. 3	Definizioni
Art. 4	Soggetti interessati
Art. 5	Materiali compostabili
Art. 6	Materiali da non introdurre nel composto
Art. 7	Modalità di trattamento dei materiali da compostare
Art. 8	Compostiere
Art. 9	Benefici
Art. 10	Modalità di adesione e recesso dal progetto compostaggio
Art. 11	Modalità di richiesta della compostiera
Art. 12	Verifiche
Art. 13	Modalità di consegna delle compostiere
Art. 14	Condizioni a carico dell'utente
Art. 15	Allegati e schema di convenzione



Art. 1

Premesse

Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti. A questo fine l'Amministrazione Comunale promuove l'introduzione della pratica del compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici che vengono conferiti al servizio pubblico, incentivando tale pratica attraverso la fornitura in comodato d'uso gratuito di apposite compostiere. Il presente regolamento si estende anche a coloro che sono in possesso di una compostiera o effettuano nei modi previsti la pratica del compostaggio.

Il compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti e alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.

Il compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni, orti e giardini, utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale di chi lo pratica.

Art. 2

Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico prevedendo la relativa riduzione sulla Tassa Tariffa Puntuale e TARI e simili, per le utenze domestiche presenti nel territorio comunale che si attiveranno nella corretta pratica del compostaggio domestico.

Art. 3

Definizione

Visto, in particolare, l'Art. 183 del D.lgs. 152/2006 il compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti da piccole aree verdi (sfalci di erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e dall'attività domestica (scarti di cucina, frutta e vegetali). Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il COMPOST, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da utilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino, balcone.

Questa pratica si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio pubblico di raccolta, ma accumulati dall'utente, nello stesso luogo in cui sono stati prodotti, in apposite compostiere.

Art. 4

Soggetti interessati

Soggetti interessati del presente regolamento sono tutti gli utenti iscritti a ruolo TARI o Tariffa Puntuale del Comune di SORTINO, che intendono praticare il compostaggio domestico secondo le modalità previste dal presente regolamento e che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta pubblica i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o giardinaggio.

Tali scarti devono provenire da normale uso domestico e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali, per le quali si rimanda alla normativa vigente, fatte salve quelle previste al successivo comma.

I titolari di attività produttive, commerciali ed esercizi pubblici di fioraio, frutta e verdura, bar e ristoranti, che danno origine a rifiuti organici o a materiali compostabili, di cui al successivo art. 5, e che, comunque, volessero aderire al progetto di compostaggio domestico, disciplinato dal presente regolamento, dovranno preventivamente presentare al servizio ecologia del Comune apposito progetto-proposta con l'indicazione dei siti e presidi dove verrà effettuato il compostaggio e la quantità presunta del rifiuto organico o del materiale compostabile che verrà annualmente trattato, ivi compreso il recapito finale del compost prodotto.

L'adesione del singolo utente è volontaria ed è subordinata alla totale accettazione del presente regolamento secondo lo schema e la convenzione di cui all'art. 11.

I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale. La pratica del compostaggio dovrà essere effettuata su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio, in quanto presupposto della riduzione della tariffa sui rifiuti è la pratica continuativa e non occasionale del compostaggio domestico per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta dall'utente. È ammessa la pratica del compostaggio anche in terreni di proprietà o in disponibilità che non si trovano nelle immediate vicinanze dell'abitazione, qualora l'utente dimostri la frequentazione abituale dei luoghi, per motivi di lavoro o per pratiche di coltivazione amatoriale. Il luogo dove viene praticato il compostaggio deve essere ben definito ed identificabile.

Art. 5 **Materiali compostabili**

Sono materiali compostabili:

- **Scarti di cucina e preparazioni:**
- bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina
- pane raffermo o ammuffito
- pasta
- penne di volatili, capelli
- **Scarti provenienti dal giardino:**
- sfalci d'erba
- foglie varie, paglia, fiori recisi o appassiti
- trucioli di legno, rametti, patate, segature, cortecce
- legno non trattato con prodotti chimici
- Sono materiali **compostabili solo in modica quantità** in quanto possono contenere antifermentanti oppure possono inibire l'azione dei lombrichi, organismi indispensabili allo svolgimento del processo:
- bucce di agrumi
- fondi di caffè
- filtri di tè
- cenere
- Sono **materiali compostabili ma vanno mescolati e distribuiti** in modo uniforme, poiché nel processo di decomposizione possono attirare insetti, ratti o altri animali superiori non funzionali al compostaggio:
- scarti di cibo molto ricchi di proteine come carne, scarti di pesce, formaggi e salumi

Art. 6 **Materiali da non introdurre nel composto**

Non è consentito introdurre nel composto:

- carta e cartone
- vetro
- metalli
- oggetti in gomma e plastica
- medicinali scaduti
- pile
- antiparassitari
- scarti di legname trattati con prodotti chimici
- qualunque altro scarto che non sia citato agli articoli 4 e 5, che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile

Art. 7 **Modalità di trattamento dei materiali da compostare**

È indispensabile ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di maturazione e rendere il composto omogeneo. Se non è

possibile distribuire in maniera uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il processo.

Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto.

Quando la prima è eccessiva (troppa ramaglia o segatura di legno) il processo stenta ad avviarsi, risulta molto lungo, quando la seconda è preponderante, il processo si sviluppa in fretta, ma produce poco humus.

Bisogna quindi accertarsi che la miscela abbia una adeguata porosità (presenza di rametti e/o cippato) ed effettuare periodici rimescolamenti per garantire una buona ossigenazione interna.

Art. 8 Compostiere

Per l'attuazione del processo di compostaggio normalmente non sono indispensabili attrezzature particolari. Per agevolare la pratica del compostaggio il Comune di SORTINO distribuisce ai cittadini che ne fanno richiesta secondo le modalità previste agli articoli 9, 10 e 11, un contenitore apposito detto compostiera, fino al totale esaurimento della fornitura e/o delle eventuali scorte di magazzino.


Le compostiere sono progettate per portare a termine il processo di compostaggio di quantità di scarti biodegradabili prodotti da una famiglia media di tre/quattro persone con circa 80/100 mq di giardino.

È assolutamente vietato utilizzare il contenitore per scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento, pena il ritiro dello stesso da parte dell'Amministrazione Comunale.

Non è vietato dal presente regolamento effettuare il compostaggio senza avvalersi del contenitore fornito dal Comune, se si possiede lo spazio sufficiente possono essere utilizzati i seguenti sistemi:


qualora si effettui compostaggio direttamente su terreno

- **concimaia o buca, ossia compostaggio in buca con rivoltamento**



due buche, una in uso l'altra a riposo, con alternanza semestrale. Una buca di dimensioni 50x50 cm e profonda 40 cm. è sufficiente per sei mesi al ritmo di 10 litri a settimana di scarti da cucina, più sfalci d'erba e fogliame. Va assicurato un buon drenaggio delle acque

- **cassa di compostaggio in legno con areazione e facile rivoltamento**




compostiera in legno





cassa compostiera, utilizzando reti o assi in funzione di contenimento, avendo cura di consentire una buona areazione interna

- cumulo su terreno



cumulo, concimaia, letamaio, è importante nei mesi estivi la protezione dai raggi diretti del sole per altre forme di compostaggio domestico

- compostier chiuso (in plastica di tipo commerciale)



compostiere già in uso

- compostiere a rivoltamento facilitato



Queste compostiere hanno maniglie o manovelle che permettono il semplice mescolamento e l'aerazione del materiale

È obbligatorio, per le prime tre tipologie di compostaggio, mantenere il composto a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio dei microrganismi, lombrichi ed insetti indispensabili del corretto sviluppo del processo e di evitare l'accumulo di percolato.

Per le attività produttive, individuate all'art. 4, i dispositivi dovranno proporzionalmente essere adeguati al quantitativo di composto da trattare, secondo il progetto-proposta che preventivamente i gestori dovranno presentare al Comune.

L'utente che effettua il compostaggio con o senza il contenitore, deve sempre tenere presente le norme di igiene e può essere sottoposto a controlli periodici da parte delle autorità competenti, comunali, provinciali e sanitarie.

Art. 9 Benefici

L'utente che aderisce al compostaggio domestico può usufruire in comodato gratuito di una compostiera domestica, nei limiti delle forniture e/o delle eventuali scorte di magazzino, nonché di uno sgravio della parte variabile della tariffa congrua e proporzionale che viene determinato come segue e può essere modificata annualmente contestualmente all'approvazione del piano economico finanziario e alla definizione della TARI o della Tariffa puntuale:

- a. Autocompostaggio da nuclei familiari: € 15,00 per componente nucleo familiare;
- b. Autocompostaggio delle utenze 3° comma del precedente art. 4: 30% sulla parte variabile della tariffa.

Il vantaggio principale del compostaggio domestico è costituito dall'ottenimento, in casa e a costo zero, di un prodotto di alto potere fertilizzante, fino al doppio del valore nutritivo dei prodotti chimici in commercio. Il compost è in grado di rendere autosufficiente il terreno dal punto di vista nutritivo e di arricchirlo in maniera del tutto naturale, contrasta la sterilità dei terreni causato dall'uso improprio di parassitari, riattiva il processo biologico naturale che contrasta e minimizza le più frequenti malattie di fiori, piante e ortaggi.

La comunità intera beneficia dell'attività di compostaggio domestico per la riduzione dei costi e delle emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto e al trattamento della frazione umida dei rifiuti in impianti esterni.

Art. 10 Modalità di adesione e recesso dal progetto compostaggio

I contribuenti interessati ad aderire al progetto compostaggio domestico per la prima volta devono presentare apposita domanda entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento, esclusivamente mediante il Modello A, allegato al presente regolamento, che va compilato in ogni sua parte dalla persona fisica contribuente TARI o Tariffa Puntuale.

La verifica dei presidi e della regolare pratica del compostaggio determinerà la conseguente riduzione della tariffa.

La riduzione della TARI o Tariffa Puntuale per chi la presenta per la prima volta, verrà riconosciuta a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma precedente, mediante riduzione da applicare nella bollettazione di saldo, a condizione che l'utente risulti in regola con i pagamenti pregressi di TARI e Servizio Idrico Integrato.

Per le annualità successive a quella di prima applicazione del bonus economico, le istanze si considerano valide fino a presentazione di eventuale comunicazione di rinuncia, ovvero a revoca conseguente a procedura di controllo cui all'art. 11 del presente regolamento.

L'utente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a dare preventiva disdetta, comunicando la data di cessazione mediante il Modello B allegato al presente regolamento. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione della pratica del compostaggio domestico. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione nella lista di carico suppletiva del medesimo anno o in quella principale dell'anno successivo.

Art. 11 Albo dei compostatori

L'Albo Comunale dei Compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dall'Amministrazione comunale.

L'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori avviene, per gli utenti aventi diritto, dietro presentazione di apposita domanda (Modello A) e sottoscrizione della convenzione (Modello C).

L'Amministrazione Comunale potrà svolgere degli incontri formativi avvalendosi di associazioni specializzate sull'argomento per sensibilizzare l'utenza alla corretta gestione dei rifiuti urbani.

Art. 12

Modalità di richiesta della compostiera

La compostiera viene concessa al contribuente, in affidamento a tempo indeterminato, dietro presentazione di apposita richiesta (Modello A), nei limiti delle forniture e/o delle eventuali scorte di magazzino. La compostiera rimane di proprietà del Comune che può revocarne l'affidamento in qualunque momento con apposita determinazione di servizio per cause inerenti un uso non conforme accertato con sopralluogo degli organi competenti.

Nei limiti delle disponibilità, sarà affidata una sola compostiera per nucleo familiare.

Non potranno essere ammesse le richieste di compostaggio qualora l'utente non possiede idonea superficie dove utilizzare il prodotto ottenuto, e comunque proporzionale ai parametri stabiliti dal 2° comma dell'art. 8 del presente regolamento. È possibile richiedere la compostiera in qualità di domiciliati e/o affittuari, indicando il nominativo del proprietario dell'abitazione. In questo caso, con la perdita dei requisiti di cui sopra (idonea superficie dove utilizzare il compost), verificatasi col cambiamento del domicilio del richiedente, la compostiera in comodato dovrà essere restituita.

Art. 13

Verifiche

L'Amministrazione Comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento presso gli utenti che aderiscono al progetto compostaggio, le verifiche necessarie, al fine di valutare la corretta applicazione del presente regolamento.

Nel caso in cui l'utente si rifiutasse di sottoporsi a tali verifiche o risultasse inadempiente, l'Amministrazione dispone il ritiro della compostiera e la perdita dei relativi benefici. L'Amministrazione si avvale delle segnalazioni degli operatori ecologici che effettuano il ritiro porta a porta i quali controllano puntualmente che gli utenti che aderiscono al progetto compostaggio, non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta. Nel caso in cui gli utenti dotati di compostiera conferissero al servizio pubblico i rifiuti compostabili, sarà cura degli operatori di non effettuare il ritiro e di rilasciare relativa nota all'utente, nonché di farne comunicazione all'ufficio competente comunale.

L'Amministrazione inoltre da il proprio contributo all'attività di ispezione svolta dagli organi competenti provinciali e sanitari.

Nel caso di sparizione, occultamento, rottura o distruzione dovuta a evidente imperizia nell'utilizzo della compostiera all'utente, non verrà data un'altra compostiera in comodato per almeno 5 anni dalla data di consegna. L'ufficio impone, avendone comprovato e descritto le cause, all'affidatario il pagamento di una somma a rimborso del costo di acquisto della compostiera, tramite addebito sul ruolo del contribuente intestatario dell'utenza.

Art. 14

Modalità di consegna della compostiera

Le compostiere saranno consegnate a seguito di appositi incontri organizzati dall'Amministrazione Comunale; lo scopo degli incontri sarà quello di informare e formare gli utenti interessati sulle modalità di corretta gestione della pratica del compostaggio, sulle buone pratiche, sulle problematiche comuni e su come affrontarle al fine di ottenere un compost di qualità da poter utilizzare come fertilizzante.

A conclusione degli incontri, a tutti i partecipanti saranno consegnati gli attestati di partecipazione, le compostiere ed un simbolo identificativo (adesivo, mattonella, stemma) dell'utenza che aderisce alla pratica del compostaggio domestico che identifica l'immobile aderente alla pratica del compostaggio.

Art. 15

Allegati e schema di convenzione

Modello A: richiesta di adesione al progetto compostaggio domestico

Modello B: richiesta di recesso dal progetto compostaggio domestico

Modello C: schema di convenzione per l'adesione volontaria al progetto compostaggio domestico

Modello A

COMUNE DI SORTINO
SETTORE CONTABILE
Ufficio TARI-TASI e IMU

**RICHIESTA DI ADESIONE AL PROGETTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO
DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Il/la sottoscritt _____ nat a _____
il _____ residente a _____ via _____
Telefono _____ E-mail _____
Codice Utente n. _____

CHIEDE

- di poter effettuare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici presso la propria abitazione sita in via/piazza _____ n. _____ adibita a residenza annuale/stagionale.

OPPURE

- di poter effettuare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici presso il terreno di sua proprietà o di cui ha disponibilità sito in contrada _____, in catasto al foglio _____, part. _____, frequentato abitualmente per motivi di lavoro o per pratiche di coltivazione amatoriale.
- l'assegnazione in comodato d'uso gratuito di una compostiera domestica, qualora disponibile.

DICHIARA

- che il compostaggio verrà effettuato a proprie cure e spese.
- che l'umido sarà prodotto unicamente dal proprio nucleo familiare composto da n. _____ persone
- che i prodotti di risulta saranno utilizzati nei terreni/giardini nelle mie disponibilità di mq. _____ circa
- di aver preso visione del regolamento del compostaggio domestico del Comune di Sortino e di accettarne integralmente il contenuto.

SI IMPEGNA

- A non conferire al circuito di raccolta rifiuti scarti di cucina, vegetali e sfalci verdi, ramaglie e residui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto.
- Ad utilizzare la compostiera in modo corretto, conservandola in buono stato;
- A restituire (nel caso di assegnazione in comodato d'uso gratuito) la compostiera al Comune, qualora venisse accertato il mancato utilizzo della stessa.
- A permettere l'accesso all'area dove è ubicata la compostiera, ed il luogo dove verrà utilizzato il compost prodotto, al personale incaricato dall'Amministrazione Comunale degli eventuali controlli.

Data _____

Il Richiedente

N.B. la presente domanda sarà seguita da stipula di apposita convenzione con il Comune di SORTINO. La convenzione avrà validità anche per gli anni successivi, salvo decadenza immediata nel caso in cui le verifiche periodiche che verranno effettuate da parte del personale incaricato dal Comune di SORTINO accertino la non conformità a quanto convenuto e dichiarato nella presente domanda. Potrà inoltre essere richiesta eventuale documentazione fotografica, attestante la corretta effettuazione della pratica di compostaggio. Si fa presente inoltre che alla firma della convenzione, il richiedente è tenuto alla restituzione di eventuali bidoni ricevuti in consegna per la raccolta della frazione umida.

Modello B

COMUNE DI SORTINO
SETTORE CONTABILE
Ufficio TARI-TASI e IMU

**RICHIESTA DI RECESSIONE DAL PROGETTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO
DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Il/la sottoscritt _____ nat ___ a _____
il _____ residente a _____ via _____
Telefono _____ E-mail _____
Codice Utente TARI n. _____

COMUNICA CHE

- da giorno _____ cesserà di praticare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici presso la propria abitazione sita in via/piazza _____ n. _____ adibita a residenza annuale/stagionale.
(se in possesso)
- si impegna a riconsegnare contestualmente al Servizio di Igiene Ambientale del Comune di _____, la compostiera fornitagli in comodato d'uso gratuito.

DICHIARA

di aver preso visione del regolamento del compostaggio domestico del Comune di _____ e di accettarne integralmente il contenuto.

Il Richiedente

COMUNE DI SORTINO
SETTORE CONTABILE
Ufficio TARI-TASI e IMU

CONVENZIONE PER L'ADESIONE VOLONTARIA
ALLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Premesso che:

- con Deliberazione del C.C. n. _____ del _____ è stato approvato il regolamento comunale per il compostaggio domestico,
- che nessun corrispettivo economico è dovuto al Comune di Sortino per l'uso della compostiera.

Il/la sottoscritt _____ nat _____ a _____
il _____ residente a _____ via _____
Telefono _____ E-mail _____
Codice Utente TARI n. _____

Art. 1

Si impegna;

- a recuperare la frazione umida e verde dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare, presso la propria abitazione per mezzo del compostaggio domestico e di utilizzare i prodotti solo sua area nella propria disponibilità.
- a non conferire al circuito di raccolta pubblica scarti di cucina, vegetali e sfalci verdi, ramaglie e residui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto.

Art. 2

Il compostaggio verrà effettuato utilizzando il seguente metodo:

- Compostiera Cumulo Concimaia
 Cassa di compostaggio Compostiera a rivoltamento

Nel caso in cui abbia ricevuto la compostiera l'utente si impegna a:

- conservare in buono stato la compostiera ed a utilizzarla per trattare in proprio tutti gli scarti organici di produzione domestica e gli scarti verdi del giardino.
- utilizzare la compostiera secondo le indicazioni ricevute, evitando di danneggiarla e prevenendo i problemi derivanti da una cattiva gestione;
- restituire la compostiera al Comune, che rimane proprietario della stessa, se decidesse, per qualsiasi ragione, di non continuare ad utilizzarla.

Art. 3

La presente convenzione ha validità anche per gli anni successivi. Qualora il compostaggio domestico non venga più praticato, l'utente deve darne comunicazione al Comune.

Art. 4

L'utente si impegna ad accettare le verifiche periodiche che verranno effettuate da parte del personale incaricato dal Comune, per accertarne la conformità a quanto convenuto nei precedenti articoli e l'effettiva pratica del compostaggio. La convenzione avrà decadenza (con effetti a partire dalla data della presente convenzione) sia in caso di non accettazione del controllo, sia in caso di accertamento della non conformità dell'operazione di compostaggio.

Art. 5

Il regolamento comunale del compostaggio domestico ed il regolamento comunale TARI, disciplinano l'applicazione, le modalità e l'entità della riduzione per gli utenti aderenti alla pratica del compostaggio domestico.

Intestataro della TARI

Informativa sulla privacy (ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/03)

Come previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 196/03, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei cittadini e della loro riservatezza. La richiesta dei dati ha il solo scopo di organizzare la raccolta dei rifiuti e delle comunicazioni relative. I dati saranno comunicati solo a personale aziendale o dell'Amministrazione Comunale.

//

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale si certifica che copia integrale della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line dal... 07 GIU. 2019
22 GIU. 2019 di n.ro 765 del registro delle pubblicazioni.

Dalla Residenza Municipale, li... 07 GIU. 2019

IL MESSO COMUNALE
F.to Sig. Scamporlino M.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Scarcella Vincenzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il... 22-05-2019
-
- Decorsi 10 giorni dalla data d'inizio della pubblicazione.
-
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, 2° comma L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Scarcella Vincenzo

E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Scarcella Vincenzo